

Data.....

DITTA (FRONTALIERA)



Telefono

CODICE OPERATORE SAMMARINESE

Spett.le
UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE
inviare a: permessi15gg.uae@pa.sm

Con la presente si richiede l'autorizzazione per eseguire

il lavoro di:

presso il cantiere

in località

detto lavoro potrà avere una durata pari o inferiore a **15** giorni lavorativi e comunque per periodo non superiore alle 30 giornate/uomo.

dalale vi saranno occupati i seguenti lavoratori distaccati:

.....
.....

a) - è richiesto un Contratto Registrato e sottoscritto dalle parti, ai sensi del comma 3, art.19 Legge 29/9/2005 n.131 e degli artt. 1 e 3 della Legge 29/10/1981 n.85;

b) - l'Impresa forense potrà ottenere massimo tre autorizzazioni nell'arco dell'anno e i lavori potranno essere sospesi fino ad un massimo di 3 volte per cantiere.

"L'autorizzazione non può essere rilasciata nei successivi sei mesi all'Impresa Forense che sia stata sanzionata dall'Ufficio del Lavoro per lavoro irregolare o per mancata autorizzazione all'attività in Repubblica", ai sensi art. 12/ter Decreto Legge 31 maggio 2012 n. 61.

FIRMA COMMITTENTE

FIRMA DITTA

a) - è richiesto un Contratto Registrato e sottoscritto dalle parti, ai sensi del comma 3, art.19 Legge 29/9/2005 n.131 e degli artt. 1 e 3 della Legge 29/10/1981 n.85;

b) - l'Impresa forense potrà ottenere massimo tre autorizzazioni nell'arco dell'anno e i lavori potranno essere sospesi fino ad un massimo di 3 volte per cantiere. "L'autorizzazione non può essere rilasciata nei successivi sei mesi all'Impresa Forense che sia stata sanzionata dall'Ufficio del Lavoro per lavoro irregolare o per mancata autorizzazione all'attività in Repubblica", ai sensi art. 12/ter Decreto Legge 31 maggio 2012 n. 61.

Consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi penali vigenti ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 159/2011 e decade dei benefici eventualmente ottenuti, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 159/2011, sotto la propria responsabilità

di essere a conoscenza sia possibile ottenere massimo tre autorizzazioni nell'arco dell'anno e i lavori potranno essere sospesi fino ad un massimo di 3 volte per cantiere.

Non essere stato sanzionato dall'Ufficio Attività di Controllo nei sei mesi precedenti per lavoro irregolare o per mancata autorizzazione all'attività in Repubblica", ai sensi art. 12/ter Decreto Legge 31 maggio 2012 n. 61.

ALLEGRO

- 1) **Copia della Carta d'identità** da cui sia possibile rilevare chiaramente: Cognome, Nome, data di nascita e residenza dei lavoratori che saranno presenti in territorio con dichiarazione firmata che i dati in essa contenuti non hanno subito variazioni.
- 2) **N.1 VISURA CAMERALE** della ditta o società (con data di emissione non superiore a 6 mesi).
- 3) **N.1 DICHIARAZIONE D.U.R.C.** in originale che attesti l'avvenuta iscrizione della ditta e la regolarità contributiva (rilasciata dall' I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S.) Tale dichiarazione deve risultare in corso di validità.
- 4) **N.1 CERTIFICATI DI DISTACCO IN ORIGINALE**, rilasciato dall' I.N.P.S. (modello I/SMAR 1) per ogni persona occupata in territorio, sia essa dipendente o titolare di licenza.
- 5) **N.2 Scritture private (IN ORIGINALE) del CONTRATTO sottoscritto** dalle parti e con assolti gli oneri di registrazione presso l'Ufficio del Registro della Repubblica di San Marino (Via XXVIII Luglio 196, Borgo Maggiore) ai sensi della Legge n.85/1981 e successive modifiche (NON RICHIESTO SE CANTIERE PUBBLICO PER CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 25.000€).
- 6) **RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA TASSA** prevista dalla Legge n.52/1992 così come modificata con Decreto Delegato n.165/2009 (art. 4) pari a €350,00=. Il pagamento dovrà effettuarsi presso l'Ufficio del Registro della Repubblica di San Marino, (Via XXVIII Luglio 196, Borgo Maggiore).
- 7) **N.1 MARCA DA BOLLO** emessa in Repubblica da €15,00=.
- 8) **Elezione del domicilio fiscale in territorio sammarinese** (documentazione rilasciata dall'Ufficio Tributario) al fine dell'assolvimento dell'imposta sulle importazioni in relazione a FORNITURE ALLO STATO E AGLI ENTI PUBBLICI riguardanti le Gare d' Appalto di cui alla Delibera del Congresso di Stato n. 25 del 6 marzo 2006. Lavori eseguiti da Ditte ESTERE A PRIVATI, [In aggiunta alla documentazione di cui al punto1) – 2) - 10)]:
- 9) **ATTESTATO di VERSAMENTO relativo all'Imposta Complementare sui SERVIZI** da effettuarsi presso l'UFFICIO TRIBUTARIO (Via XXVIII Luglio 196, Borgo Maggiore), muniti del relativo contratto di lavoro (assolti gli oneri di registrazione), in ottemperanza alla Legge n.194/2010 e del D.D. n.50/2011. Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti (ove richiesto dalla tipologia dell'intervento):
- 10) **N.1 copia della Deliberazione del Comitato tecnico di iniziativa valutazione e controllo oppure CERTIFICATO di iscrizione all'Albo della Camera di Commercio di San Marino** per le categorie contemplate dall'art. 1 della Legge n.148/2005 "Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti"

RICHIESTA 15GG

e Decreto Delegato n.101/2006 “Regolamento d’attuazione per l’istituzione dell’Albo dei soggetti abilitati all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti relativi agli edifici”. Tale dichiarazione deve riportare la data dell’anno di competenza.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LEGGE 17 febbraio 1961 n.7 Art. 52 “(...) 2. Le imprese, sia individuali che collettive, ivi comprese quelle artigianali, con sede fuori della Repubblica, che esplicano attività di qualsiasi durata, purché superiore a giorni quindici, sono tenute a provvedersi di apposita patente ai sensi della legge che istituisce la patente di esercizio.(...)”.

DECRETO - LEGGE 31 maggio 2012 n.61 Art. 12 ter “Il termine di quindici giorni previsto dal secondo e terzo comma dell’articolo 52 della Legge 17 febbraio 1961 n.7 per l’attività occasionale in territorio esercitata da imprese forensi, deve intendersi riferito a giornate lavorative e, per le attività soggette alla semplice autorizzazione preventiva rilasciata dall’Ufficio del Lavoro ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, comunque per periodo non superiore alle 30 giornate/uomo. Nell’arco di un anno solare l’impresa forense potrà ottenere massimo tre semplici autorizzazioni preventive per lavori di durata pari o inferiore ai 15 giorni lavorativi comunque non superiori alle suddette giornate/uomo oltre le quali l’impresa è soggetta all’obbligo di munirsi della patente di esercizio ai sensi del secondo comma dell’articolo 52* delle disposizioni vigenti in materia. L’autorizzazione preventiva non può essere rilasciata nei successivi 6 mesi all’impresa forense che sia stata sanzionata dall’Ufficio del Lavoro per lavoro irregolare o per mancata autorizzazione all’attività in Repubblica.”.

LEGGE 31 marzo 2014 n. 40 Art. 13 “(...)8. Le società estere o le persone fisiche non residenti, che intendano svolgere un’attività economica nella Repubblica di San Marino per un periodo superiore a quindici giorni ed inferiore a centottanta giorni devono essere a ciò autorizzate nelle modalità e nelle condizioni definite da apposita delibera del Congresso di Stato. Il termine di centottanta giorni è prorogabile dal Congresso di Stato nel caso in cui la realizzazione dell’oggetto dell’autorizzazione richieda un tempo di esecuzione maggiore. In tale caso non si applica il disposto di cui al comma 1.”.

DECRETO DELEGATO 16 dicembre 2009 n.165 Art-4 (...)Permessi a termine rilasciati ai sensi dell’art.52 della Legge 17 febbraio 1961 n.7 (per ogni singolo provvedimento): - permessi di durata inferiore o pari a 15 gg € 350,00.(...)”.

Legge 16 novembre 1995 n.127 Art. 1 (Sanzioni) “L’attività lavorativa di un’impresa e/o società forense, esercitata nel territorio della Repubblica senza le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di lire 600.000* (seicentomila) e proporzionale di lire 100.000* (centomila) per ogni lavoratore della stessa. Al pagamento della sanzione di cui al superiore comma sono tenuti, in solido, il legale rappresentante dell’impresa e/o società forense ed il committente.”. *[LEGGE 21 DICEMBRE 2009 N.168 art. 89 La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 della Legge 16 novembre 1995 n. 127 (Sanzioni amministrative per imprese e società che operano nel territorio della Repubblica senza le prescritte autorizzazioni) è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa in misura fissa di € 1500,00 e proporzionale di €100,00 per ogni lavoratore.]

Tabella per calcolo giornate/uomo:

N. Lavoratori	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GG Autorizzazione	15	15	10	8	6	5	5	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2

N. Lavoratori	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
GG Autorizzazione	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1